

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1073

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BANDIERA

*Presentata il 30 novembre 1979*

### Modifiche al codice penale militare di pace

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge, recante modifiche al codice penale militare di pace, è parte integrante di un'altra proposta di legge, contemporaneamente presentata, relativa alla riforma dell'ordinamento giudiziario militare. Le due proposte vanno viste insieme ed insieme esaminate.

Per consentire il funzionamento della corte militare di appello e del tribunale supremo militare, riordinato in sezione specializzata della Cassazione, vengono estese, con opportune norme, al rito militare, le disposizioni del codice di procedura penale.

In particolare:

l'articolo 1 modifica l'articolo 261 del codice penale militare di pace, per l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale;

l'articolo 2 modifica l'articolo 348 del codice penale militare di pace per l'impugnazione delle sentenze e dei provvedimenti del giudice istruttore e della sezione istruttoria della corte militare di appello;

l'articolo 3 sostituisce i capi IV e V del titolo V del libro III del codice penale militare di pace e modifica di articoli 387 (norma generale), 388 (termine per la presentazione dei motivi); 389 (motivi di ricorso, provvedimenti impugnabili);

l'articolo 4 stabilisce le norme transitorie: impugnazione delle sentenze pronunciate prima e dopo l'entrata in vigore della legge;

l'articolo 5 detta le norme per la dichiarazione di conversione del ricorso;

l'articolo 6, infine, riguarda le disposizioni generali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'articolo 261 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Articolo 261 (*Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale*). Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti agli organi giudiziari militari sostituiti:

1) al tribunale e al procuratore della Repubblica, rispettivamente, il tribunale militare territoriale e il procuratore militare della Repubblica;

2) alla corte di appello ed al procuratore generale della Repubblica presso di questa, rispettivamente, la corte militare di appello ed il procuratore generale militare presso di questa;

3) alla sezione istruttoria presso la corte di appello la sezione istruttoria presso la corte militare di appello;

4) alla corte di cassazione e al procuratore generale della Repubblica presso di questa, rispettivamente, il tribunale supremo militare, riordinato in sezione specializzata della corte di cassazione ed il procuratore generale militare della Repubblica presso di questo ».

## ART. 2.

L'articolo 348 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Articolo 348 (*Impugnazione delle sentenze e dei provvedimenti del giudice istruttore e della sezione istruttoria della corte militare di appello*). Il procuratore generale militare della Repubblica presso la corte militare di appello, il procuratore militare della Repubblica e l'imputato possono appellare contro le sentenze e i provvedimenti del giudice istruttore, oltre

che nei casi preveduti dal codice di procedura penale, anche nei casi in cui il giudice istruttore ha dichiarato non doversi procedere in applicazione dell'articolo 210.

Sull'appello decide la sezione istruttoria della corte militare di appello.

Il procuratore militare della Repubblica presso la corte militare di appello può ricorrere al tribunale supremo militare, ordinato in sezione specializzata della cassazione, contro le sentenze di proscioglimento e i provvedimenti della sezione istruttoria della corte militare di appello, nei casi stabiliti dal codice di procedura penale per le sentenze e i provvedimenti della sezione istruttoria.

L'imputato può ricorrere al tribunale supremo militare, come sopra ordinato, contro le sentenze di proscioglimento ed i provvedimenti del giudice istruttore o della sezione istruttoria della corte militare di appello, nei casi stabiliti dal codice di procedura penale per le sentenze di proscioglimento e per i provvedimenti del giudice istruttore e della sezione istruttoria.

Per le impugnazioni stabilite nei commi precedenti si osservano i termini e le forme stabilite dal codice di procedura penale ».

### ART. 3.

I capi IV e V del titolo V del libro III del codice penale militare di pace sono sostituiti dai seguenti:

« Capo IV — Del giudizio delle impugnazioni.

Sezione I — Dell'appello.

Articolo 387 (*Norma generale*). Il procuratore generale militare della Repubblica presso la corte militare d'appello, il procuratore militare della Repubblica e l'imputato possono proporre appello alla corte militare di appello contro le sentenze e i provvedimenti del tribunale militare territoriale nei casi, nei termini e con le forme stabilite dal codice di procedura

penale per le sentenze e i provvedimenti del tribunale.

Gli stessi possono proporre appello anche contro le sentenze con cui il tribunale militare territoriale ha dichiarato di astenersi dal pronunciare condanna in applicazione dell'articolo 210. Nel giudizio di appello si osservano le disposizioni di questo codice relative al giudizio di primo grado, in quanto applicabili.

Articolo 388 (*Termine per la presentazione dei motivi*). Il termine per la presentazione dei motivi di appello è di 10 giorni, ferme le altre disposizioni dell'articolo 201 del codice di procedura penale.

Sezione II - Del ricorso al tribunale supremo militare, ordinato in sezione specializzata della cassazione.

Articolo 389 (*Motivi di ricorso - Provvedimenti impugnabili*).

Ferme le disposizioni prevedute nel capo II, titolo III del libro III del codice di procedura penale, il ricorso al tribunale supremo militare, quale sezione specializzata della corte di cassazione, può proporsi anche per inosservanza delle norme processuali di questo codice, stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza.

Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate nel giudizio inappellabilmente o in grado di appello dall'autorità giudiziaria militare ».

#### ART. 4.

(*Norme transitorie - Impugnazione delle sentenze pronunciate prima e dopo l'entrata in vigore della legge*).

Le sentenze pronunciate dai tribunali militari dopo l'entrata in vigore della presente legge e quelle per le quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge non sono decorsi i termini per l'impugnazione sono soggette ad appello.

Se alla data dell'entrata in vigore della presente legge, pende contro la sentenza del tribunale militare ricorso per annul-

lamento al tribunale supremo militare, è concessa all'imputato la facoltà di domandare la conversione del ricorso in gravame di appello.

Nel caso di ricorso di più imputati, qualora soltanto parte di essi domandino la conversione, il tribunale supremo militare, quale sezione specializzata della corte di cassazione, decide preventivamente, per coloro che non hanno fatto richiesta di conversione, il ricorso di sua competenza a norma del codice di procedura penale e, ove occorra l'effetto estensivo dei motivi ai sensi dell'articolo 203 del codice di procedura penale, regola per tutti l'ulteriore eventuale esame delle impugnazioni. In caso di annullamento con rinvio, il nuovo giudizio ha luogo presso la corte militare di appello, che decide con un'unica sentenza nei riguardi di tutti gli imputati.

#### ART. 5.

*(Dichiarazione di conversione del ricorso).*

La dichiarazione di conversione del ricorso in gravame di appello deve essere fatta nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o nella cancelleria del tribunale supremo militare dall'imputato o dal suo difensore, nel termine di giorni 20 a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel termine di 10 giorni dalla dichiarazione di conversione debbono essere presentati i motivi di appello; in mancanza, valgono, come tali, i motivi presentati a sostegno del ricorso.

#### ART. 6.

*(Disposizione finale).*

La presente legge entra in vigore 6 mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.